

COMUNE DI MANDELA
Provincia di Roma
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 18 DEL 29.03.2013	OGGETTO: Art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.- Affidamento all'unione di comuni della Valle Ustica della centrale unica di committenza.
-------------------------	--

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 13.00 e seg. nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PRESENTE - ASSENTE

SCARABOTTI GIOVANNI	Presidente	X	
GIOVANNERCOLE SERGIO	Vice-Sindaco	X	
LORI STEFANO	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Giovinazzo Alessandra;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il comma 3-bis, dell'art. 33, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, come aggiunto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, prevede che *"i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori; servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"*;
- il comma 5 dello stesso art. 23 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, ha precisato che la nuova disciplina "si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012", termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per coordinare l'applicazione delle previsioni in esame con quelle di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Considerato che:

- la previsione legislativa ha introdotto l'obbligo, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, di organizzare, entro il prossimo 31 marzo, la gestione associata dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture presso un'unica centrale di committenza;
- che il legislatore ha indicato, quale via preferenziale per la gestione associata l'ambito dell'unione di comuni e, solo qualora questa non sia esistente, le ipotesi residuali di accordo consortile ovvero di effettuazione dei propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- questo ente fa parte dell'unione di comuni della "Valle Ustica", con sede legale a Vicovaro, che è stata a suo tempo costituita con i comuni vicini di Licenza, Mandela, Percile e Roccagiovane, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del T.U. enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che, a fronte dell'esistenza della suddetta unione e dell'appartenenza a quest'ultima del comune di, il conferimento dell'attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture presso un'unica centrale di committenza non può che avvenire nei confronti della medesima unione, in applicazione di quanto espressamente previsto dal succitato comma 3-bis, dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006.

Considerato, altresì, che:

- in merito all'applicazione delle suddette disposizioni di legge, si è posto il quesito sulla corretta individuazione della competenza ascrivibile alla centrale unica di committenza, nel senso se a quest'ultima debbano far capo obbligatoriamente tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. oppure possono essere escluse da tale competenza, rimanendo in capo ai singoli comuni, la gestione delle procedure riguardanti gli affidamenti diretti e le acquisizioni in economia mediante trattativa diretta ovvero mediante amministrazione diretta;
- il quesito in questione è stato oggetto di pronunciamento da parte della corte dei conti, sezione regionale del Piemonte, la quale con delibera n. 271/2012/SRCPIE/PAR del 6 luglio 2012, ha espresso l'avviso che la competenza delle centrali di committenza, pur estendendosi anche alle acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo

fiduciario che prevede l'indizione di una gara informale (art. 125, commi 8, primo periodo, e 11, primo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), non comprende le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le ipotesi di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste dal citato art. 125, commi 8, ultimo periodo, e 11, ultimo periodo, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento individuato da ogni singolo comune.

Dato atto che, fatte salve le sopraccitate modalità di acquisizione escluse dalla competenza della centrale di committenza, gli enti locali conservano, altresì, le fasi procedurali delle restanti procedure di affidamento concernenti tanto la programmazione quanto la stipula e l'esecuzione di ogni singolo contratto.

Ritenuto di dover procedere in merito a quanto suesposto e, pertanto, assumere apposita deliberazione, condivisa da tutti i comuni aderenti alla già menzionata unione che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del vigente statuto unionale affidi all'unione di comuni della Valle Ustica il ruolo di centrale unica di committenza per tutti gli enti ad essa aderenti, ai sensi delle disposizioni di legge prima citate e dell'interpretazione applicativa contenuta nella richiamata deliberazione della corte dei conti.

Dato atto che le modalità di funzionamento della centrale unica di committenza, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., saranno definite dall'unione dei comuni della Valle Ustica con apposita regolamentazione.

Visto il T.U. enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di affidare all'unione di comuni della Valle Ustica, con sede a Vicovaro, dal 1° aprile 2013, il ruolo di centrale unica di committenza per tutti gli enti alla stessa aderenti, ai sensi delle disposizioni di legge citate in premessa e dell'art. 8, comma 4, del vigente statuto unionale.
- 3) Di dare atto che, nella competenza della centrale unica di committenza di cui al precedente punto 2) sono incluse, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 4), tutte le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l'indizione di una gara informale (art. 125, commi 8, primo periodo, e 11, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

4) Di dare atto, altresì, che dall'ambito della competenza della centrale unica di committenza, sono escluse le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta ed anche le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste dall'art. 125, comma 8 e comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l'affidamento diretto la cui competenza rimane, pertanto, in capo a ciascun comune dell'unione che vi provvederà in proprio per mezzo del responsabile del procedimento appositamente individuato.

5) Di dare atto che le modalità di funzionamento della centrale unica di committenza, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., saranno definite dall'unione dei comuni della Valle Ustica con apposita regolamentazione.

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'unione di comuni della Valle Ustica per gli adempimenti successivi, conseguenti ed esecutivi di competenza.

7) Di dichiarare il presente atto, con successiva, separata ed unanime votazione palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime per la regolarità tecnica: Parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
geom. Claudio Panatta

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267
Si esprime: Per regolarità contabile: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Adele Petrucci

Il presente verbale letto ed approvato viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Giovanni Scarabotti

Il Segretario comunale
Alessandra Giovinazzo

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal al

Mandela

Il Segretario Comunale
Alessandra Giovinazzo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000;
- Per il decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U.n. 267/2000

MANDELA

Il Segretario Comunale
Alessandra Giovinazzo

Comune di Mandela (RM)

Il sottoscritto Messo comunale certifica che

La presente delibera è stata affissa all'albo pretorio per giorni 15,
dal al

MANDELA

Il Responsabile del Servizio Affissioni

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime per la regolarità tecnica: Parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to geom. Claudio Panatta

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267
Si esprime: Per regolarità contabile: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Adele Petrucci

Il presente verbale letto ed approvato viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Giovanni Scarabotti

Il Segretario Comunale
F.to Alessandra Giovinazzo

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal al

Il Segretario Comunale
F.to Alessandra Giovinazzo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000;
- Per il decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000

MANDELA

Il Segretario Comunale
F.to Alessandra Giovinazzo

Comune di Mandela (RM)

Il sottoscritto Messo comunale certifica che

La presente delibera è stata affissa all'albo pretorio per giorni 15,
dal al

MANDELA

Il Responsabile del Servizio Affissioni

E' copia conforme all'originale

Mandela

Il Segretario Comunale
Alessandra Giovinazzo